Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Martedì, 10 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 300	All'Estero	Abb annuo L. 600	In Italia e Colonie	Abb annuo L. 200	All'Estero	Abb. annuo L. 400
	» semestrale » 150		» semestrale » 300		» semestrale » 100		» semestrale » 200
	» trimestrale » 80		» trimestrale » 150		» trimestrale » 60		» trimestrale » 120
	Un fascicolo » 5		Un fascicolo » 10		Un fascicolo » 5		Un fascicolo » 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200 —	All'Estero	Abb. annuo L. 400 —
	» semestrale » 100 —		» semestrale » 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

1945

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(172)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, numero 506.

Riconoscimento della personalità giuridica della Confraternita di Maria SS.ma della Pietà e di Sant'Antonio di Padova, con sede in Bari.

N. 506. Decreto Luogotenenziale 17 novembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Confraternita di Maria SS.ma della Pietà e di Sant'Antonio di Padova, con sede in Bari, e viene approvato lo statuto dell'Ente medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 114.

Soppressione della Commissione centrale prevista dall'art. 220 dell'Ordinamento giudiziario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 29;
Visti i Regi decreti-legge 29 maggio 1944, n. 141, e 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Oltre alle attribuzioni già ad esso spettanti, sono deferite al Consiglio superiore della magistratura anche quelle relative ai tramutamenti di ufficio, alle dispense dal servizio ed ai collocamenti di ufficio in aspettativa dei magistrati, già di competenza della Commissione centrale presso il Ministero di grazia e giustizia prevista dall'art. 220 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

La suddetta Commissione centrale è soppressa.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 96. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 115.

Autorizzazioni di spese per le riparazioni e sistemazioni di opere esistenti, per il completamento di opere, per il pronto soccorso e per i mezzi effossori.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per provvedere alle riparazioni e sistemazioni delle opere esistenti, nonchè agli oneri relativi a concorso e sussidi, previsti da leggi speciali, ivi compreso il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3132, sulle agevolezze per la provvista di acqua potabile e per le opere igieniche, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, modificato con il R. decreto-legge 16 aprile 1936, n. 937, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 144.

E' autorizzata, altresì, la spesa di lire 5 milioni, per provvedere agli eventuali recuperi, nonchè al rinnovamento e alle riparazioni di mezzi e materiali effossori.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di lire 130 milioni per provvedere al completamento di opere straordinarie in genere a pagamento non differite.

E' autorizzata, altresì, la spesa di lire 10 milioni per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad inscrivere con propri decreti le somme occorrenti in relazione al fabbisogno, nello stato di previsione della spesa per il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 93. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 marzo 1945, n. 116.

Miglioramenti economici a favore dei dipendenti delle Amministrazioni statali, degli Enti locali ed in genere degli Enti di diritto pubblico nonchè a favore dei pensionati statali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237;

Visto il R. decreto-legge 24 marzo 1941, n. 203, convertito nella legge 4 luglio 1941, n. 732;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646, convertito nella legge 11 dicembre 1941, n. 1414;

Visto il R. decreto 8 giugno 1942, n. 740;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B;

Visti il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, il decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, e il decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, concernente miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti pubblici locali e parastatali;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le competenze dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, a titolo:

di stipendio;

di paga dei sergenti maggiori e sergenti del Regio esercito e gradi corrispondenti delle altre Forze armate nonchè dei sottufficiali, graduati e militi dei carabinieri Reali e degli altri Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato:

di retribuzione degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali;

di paga degli operai permanenti;

di retribuzione, o paga, o salario, od altra analoga competenza comunque denominata, del personale non di ruolo:

sono elevate all'importo risultante dall'aumento del 50 per cento sulla misura derivante dall'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

Nei riguardi dei ricevitori postelegrafonici, dei ricevitori del lotto, degli assuntori ferroviari, ed in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni, l'aumento del 50 per cento va applicato sulla quota della retribuzione od aggio considerata come corrispettivo della loro opera personale, ma non può eccedere L. 9000 annue lorde.

I dipendenti statali retribuiti come al precedente comma secondo, che si avvalgono dell'opera di personale dipendente, corrisponderanno a detto personale, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione competente, l'aumento del 50 per cento della retribuzione del personale medesimo.

Art. 2.

Le misure attualmente in vigore dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari spettanti al personale di ruolo coniugato o vedovo con prole minorenne, dei gruppi *A*, *B* e *C*, dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, al personale ferroviario equiparato ed ai marescialli e sottufficiali di grado corrispondente sono raddoppiate.

L'aggiunta di famiglia spettante ai personali appresso indicati è elevata alla misura risultante dall'applicazione del precedente comma:

personale subalterno di ruolo delle Amministrazioni statali, operai permanenti ed incaricati stabili, e personale ferroviario equiparato;

brigadieri, vice brigadieri, graduati e militi dei Reali carabinieri ed equiparati della Regia guardia di finanza o degli altri Corpi organizzati militarmente;

sergenti maggiori e sergenti del Regio esercito ed equiparati della Regia marina e della Regia aeronautica;

personale statale non di ruolo provvisto dell'aggiunta di famiglia di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108, e successive modificazioni ed estensioni;

personale sussidiario delle ferrovie dello Stato, provvisto dell'aggiunta di famiglia di cui all'art. 1, sub art. 16, del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 19, e successive modificazioni;

contrattisti delle ferrovie dello Stato, provvisti della aggiunta di famiglia di cui all'art. 3 del contratto tipo, approvato con decreto interministeriale 25 aprile 1939, n. 2941, e successive modificazioni;

salariati statali non di ruolo provvisti dell'aggiunta di famiglia di cui all'art. 11 della legge 20 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni.

Al personale non di ruolo insegnante e non insegnante delle Scuole ed Istituti di istruzione media di ogni ordine e grado provvisto, ai sensi delle vigenti disposizioni, di indennità temporanea mensile di caroviveri è concessa, in sostituzione di detta indennità, l'aggiunta di famiglia nella misura ed alle condizioni previste per il personale dei gruppi *A*, *B* e *C* dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni statali.

Nei riguardi dei personali contemplati dagli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 24 marzo 1941, n. 203, le attuali misure del trattamento di famiglia sono raddoppiate.

Art. 3.

Al personale assunto a ferma temporanea ai sensi del R. decreto 8 giugno 1942, n. 740, per il disbrigo dei servizi di copia e di fatica è attribuito il trattamento economico per retribuzione ed aggiunta di famiglia previsto per il personale avventizio, rispettivamente della 3ª e 4ª categoria di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, quale risulta dall'applicazione del presente decreto.

Art. 4.

L'importo dell'assegno *ad personam* previsto dall'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e da disposizioni analoghe, sarà nuovamente liquidato, con

effetto dalla data di applicazione del presente decreto, in base alle nuove misure delle competenze previste dal precedente art. 1.

Dette nuove misure, nonchè quelle delle competenze di cui all'art. 2 ed al precedente comma, sono utili ai fini della determinazione sia dell'importo dell'integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, sia dell'aumento dell'integrazione medesima previsto dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, ma non hanno effetto sulle altre indennità e competenze accessorie di attività di servizio, comunque denominate, ragguagliate o graduate secondo gli assegni considerati nel precedente art. 1.

L'art. 5 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, numero 18/B, è abrogato e l'ultima linea della tabella di cui all'art. 1 dello stesso decreto-legge è così modificata: « Sulla quota eccedente le 4000 lire mensili il 10 % ».

Art. 5.

Al personale di cui al primo comma del precedente art. 1 è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, un assegno a titolo di razione viveri nella misura di L. 66,66 lorde giornaliere.

L'assegno stesso spetta anche:

a) ai ricevitori postelegrafonici, ai ricevitori del lotto, agli assuntori ferroviari ed in genere ai dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità o durata delle prestazioni;

b) al personale che presta servizio alle dipendenze dei predetti ricevitori, assuntori e dipendenti statali, i quali corrisponderanno l'assegno al personale medesimo, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione competente.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i mesi vanno considerati di 30 giorni.

Detto assegno non va compreso fra le competenze su cui è computabile l'integrazione temporanea prevista dal R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B.

L'assegno di cui sopra non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza o dell'indennità di licenziamento, e non è corrisposto al personale in congedo straordinario, sospeso dallo stipendio o che trovasi in una posizione la quale, a norma di legge, non possa considerarsi di servizio attivo.

L'assegno stesso non spetta al personale di cui sopra che comunque fruisca di razione viveri in natura od in contanti, a titolo gratuito, totale o parziale, salvo, peraltro, il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

Nel caso di cumulo d'impieghi, consentito dalle vigenti disposizioni, spetta un solo assegno a titolo di razione viveri.

Art. 6.

L'importo dell'assegno di cui al precedente art. 5 va ridotto del 10 per cento per il personale che abbia la sede normale di servizio nei comuni aventi meno di 200.000 abitanti e del 20 per cento nei riguardi del personale con sede di servizio nei comuni aventi meno di 50.000 abitanti.

L'importo dell'assegno stesso non può eccedere il doppio dell'ammontare dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, risultante dall'applicazione del precedente art. 1 di cui l'avente diritto è provvisto. Da tale limitazione sono peraltro esclusi i personali di cui alle tabelle nn. 1, 2 e 3 dell'allegato III alla legge 20 aprile 1939, n. 591, nonchè il personale che ai sensi del penultimo comma del precedente articolo 5 opti per l'assegno suindicato.

Art. 7.

Sull'importo annuo lordo di ciascun emolumento risultante dalla applicazione dei precedenti articoli si opera l'arrotondamento, trascurando le frazioni fino a lire cinque e aumentando a lire dieci le frazioni superiori a lire cinque ma inferiori a dieci.

Art. 8.

L'indennità giornaliera di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, e quella di disagiatissima residenza di cui all'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, sono soppresse.

Ai personali in attività di servizio e in quiescenza cui spettano miglioramenti in base al presente decreto ed ai loro congiunti non compete l'indennità mensile prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38.

Qualora nella prima applicazione del presente decreto il miglioramento complessivo derivante dall'attuazione dei precedenti articoli risulti inferiore alla riduzione per indennità soppresse o non dovute a norma del presente articolo, la differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti che si verifichino, per qualsiasi motivo, nel trattamento economico.

A coloro che hanno diritto a detto assegno personale nonchè a coloro che nella prima applicazione del presente decreto conseguano un miglioramento complessivo inferiore a L. 450 mensili lorde, è attribuito un assegno complementare di L. 450 mensili lorde o del minore importo necessario a raggiungere l'indicata somma di L. 450. Detto assegno è riassorbibile nei successivi aumenti che si verifichino, per qualsiasi motivo, nel trattamento economico.

Art. 9.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli Enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 10.

Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese ai segretari provinciali ed ai segretari comunali ed agli altri dipendenti dalle provincie e dai comuni.

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra, con contributi a carattere continuativo, nonchè le aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie e dai comuni o dagli altri Enti suindicati, al cui personale non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere

al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli precedenti con facoltà di contenere le concessioni di cui ai precedenti articoli 1, 2, 5 e 6 in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime.

In nessun caso il trattamento del personale di cui al precedente comma per effetto degli aumenti previsti dal presente decreto potrà eccedere di lire tremila lorde mensili il trattamento derivante dalle norme in vigore al 15 febbraio 1945, aumentato dell'indennità mensile (quota personale e quota per i congiunti) prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38. Detta limitazione sarà operativa anzitutto sullo stipendio ed eventualmente sull'aggiunta di famiglia.

Art. 11.

Sono aumentate del 50 per cento le pensioni e gli assegni delle categorie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, numero 41, relativi a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente alla data da cui ha effetto il presente decreto.

Le pensioni e gli assegni di cui al precedente comma, relativi a cessazioni dal servizio verificatesi o che si verificheranno nel triennio a partire dalla data da cui ha effetto il presente decreto, sono liquidati o riliquidati prendendo per base, nella formazione della media triennale, in sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni effettivamente percetti secondo gli ordinamenti vigenti anteriormente alla data predetta, i corrispondenti nuovi stipendi, paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione del precedente art. 1. Nella pensione o assegno liquidato o riliquidato in base al presente comma resta assorbito l'aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

Le pensioni e gli assegni delle categorie indicate negli articoli 4 e 5 del citato decreto legislativo n. 41, liquidati o da liquidarsi, sono maggiorati del cinquanta per cento.

L'integrazione temporanea prevista dal R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e dal decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, è riliquidata prendendo per base la pensione aumentata ai sensi del presente articolo, sempre escluso dal computo il caroviveri.

Gli assegni di caroviveri stabiliti dal primo e secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, sono elevati da lire 8400 a lire 9600 annue lorde per i titolari di pensioni o assegni diretti e da lire 7200 a lire 8400 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni di riversibilità. Gli assegni di caroviveri previsti dal terzo comma dello stesso art. 6 sono aumentati da lire 1800 a lire 3000 per i titolari di pensioni od assegni diretti e da lire 1200 a lire 2400 per i titolari di pensioni od assegni di riversibilità.

Il limite di lire 12.000 previsto dall'art. 7 dell'anzidetto decreto n. 41, per l'attribuzione del caroviveri ivi indicato, è elevato a lire 18.000; e quelli di lire 20.400 e di lire 19.200 contemplati dallo stesso art. 7 per la concessione di detto caroviveri in misura differenziale sono, rispettivamente, elevati a lire 27.600 e a lire 26.400 annue lorde.

Si osservano, in quanto applicabili, per l'aumento di pensione e di caroviveri stabiliti dal presente articolo, le norme contenute negli articoli 2, terzo comma, 7, secondo comma, 12, 13 e 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

Art. 12.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 16 febbraio 1945 per il personale che alla data di pubblicazione del presente decreto risulti residente nelle provincie che alla data stessa siano già restituite all'Amministrazione italiana. Per i personali residenti nelle altre provincie il presente decreto avrà effetto a decorrere dalla data in cui entrerà in vigore nelle provincie medesime per effetto delle disposizioni che saranno emanate dal Governo Militare Alleato.

L'aumento di pensione derivante dall'applicazione del precedente art. 11 è dovuto a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° marzo 1945, per i pensionati che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino residenti nelle provincie che alla data stessa siano già restituite all'Amministrazione italiana. Per i pensionati residenti nelle altre provincie l'aumento suddetto decorrerà dalla prima rata con scadenza successiva alla data in cui il presente decreto entrerà in vigore nelle provincie medesime per effetto delle disposizioni che saranno emanate dal Governo Militare Alleato.

Il presente decreto ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 98. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 marzo 1945, n. 117.

Disponibilità degli immobili destinati ad uso alberghiero.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 274, contenente norme per la vendita e la locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero, convertito con modificazione nella legge 24 luglio 1936, n. 1692;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1280, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 376, che ha prorogato fino al 31 dicembre 1943 la validità della citata legge 24 luglio 1936, n. 1692;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le norme di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1280, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 376, sono richiamate in vigore con la seguente modificazione:

La legge 24 luglio 1936, n. 1692, avrà attuazione fino a cinque anni dalla cessazione dello stato di guerra, fermi restando gli effetti degli atti e dei provvedimenti che siano stati presi a termini della legge stessa.

Art. 2.

La legge anzidetta sarà applicata, oltre che ai casi di vendita e di locazione, a qualsiasi altro contratto che importi mutamento di destinazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero.

Avrà, inoltre, applicazione anche nei confronti degli immobili che, successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, siano destinati ad uso di albergo, pensione o locanda, nonchè dei contratti nuovi o rinnovati, stipulati dopo la medesima data di pubblicazione.

Art. 3.

Alle dizioni « Ministero per la stampa e la propaganda » e « Ministero della cultura popolare », contenute rispettivamente nella legge 24 luglio 1936, numero 1692, e nel R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1280, è sostituita quella di « Sottosegretariato per la stampa, lo spettacolo e il turismo ».

Alle dizioni « Federazione nazionale fascista dei proprietari di fabbricati » e « Federazione nazionale fascista alberghi e turismo », contenute nel secondo comma dell'art. 3 della stessa legge, è sostituita quella di « Associazioni nazionali di categoria ».

Art. 4.

Il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, di cui all'art. 3 della citata legge 24 luglio 1936, n. 1692, è esteso da tre a quattro mesi.

Nei casi in cui il Sottosegretariato per la stampa, lo spettacolo e il turismo riterrà di esercitare tale diritto, ne sarà data notizia nel Bollettino ufficiale dell'Associazione italiana degli albergatori e nel Foglio degli annunzi legali della provincia in cui si trova l'esercizio alberghiero, con l'indicazione delle modalità e dei termini entro cui gli enti o le persone interessate potranno presentare le offerte.

Anche della decisione sarà data notizia negli stessi periodici.

Art. 5.

Il procedimento di esecuzione davanti all'autorità giudiziaria, relativo ai casi previsti dall'art. 4 della legge 24 luglio 1936, n. 1692, rimarrà sospeso fino alla definizione della procedura amministrativa pendente sugli stessi beni davanti al Sottosegretariato per la stampa, lo spettacolo e il turismo.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 99. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 118.

Istituzione degli Uffici del registro e delle imposte dirette in Cascia e modifica della circoscrizione di alcuni uffici finanziari della provincia di Perugia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro 11, foglio 32, con il quale è stata approvata la tabella degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Sellano e di Cerreto di Spoleto sono distaccati dalla circoscrizione degli Uffici finanziari del registro e delle imposte dirette di Spoleto ed aggregati alla circoscrizione degli Uffici del registro e delle imposte dirette di Norcia.

Art. 2.

La circoscrizione degli Uffici del registro e delle imposte dirette di Norcia viene limitata al territorio dei comuni di Norcia, Preci, Sellano e Cerreto di Spoleto.

Art. 3.

Per effetto della variazione disposta con i precedenti articoli del presente decreto, vengono istituiti gli Uffici del registro e delle imposte dirette in Cascia, aventi per circoscrizione il territorio dei comuni di Cascia, Monteleone di Spoleto e Poggiodomo.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nel presente decreto entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 94. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 119.

Riduzione del periodo di permanenza nel grado 9° di gruppo A dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 17 ottobre 1941, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 6 del R. decreto 17 ottobre 1941, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli dell'Istituto superiore di sanità è sostituito dal seguente:
« Le promozioni al grado 8° dei ruoli di gruppo *A* di ciascun laboratorio o riparto saranno conferite mediante esami di concorso cui possono partecipare i funzionari del rispettivo ruolo che abbiano compiuto quattro anni di anzianità ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 95. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 120.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, in località San Marco del comune di Milazzo (Messina).

N. 120. Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina, in data 25 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, in località San Marco del comune di Milazzo (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 121.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giobbe, in località Cannistrà del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

N. 121. Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina, in data 25 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia di San Giobbe, in località Cannistrà del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 122.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Anna, in San Giorgio a Cremano (Napoli).

N. 122. Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli, in data 27 marzo 1942, integrato da postilla 20 ottobre 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Anna, in San Giorgio a Cremano (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1945

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 1945.

Nomina del commissario per la gestione della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350, che stabilisce nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari;
Visto il R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2526, riguardante l'approvazione della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Società anonima « Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche » (E.I.A.R.), con sede in Roma;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 457, con il quale l'Ente suddetto ha assunto la denominazione di « Radio Audizioni Italia » (R.A.I.);

Ritenuto che le funzioni degli organi di ordinaria amministrazione del predetto Ente, con provvedimento della Commissione Alleata, sono state affidate, sin dal 10 agosto 1944, al prof. Luigi Rusca, direttore generale dell'E.I.A.R. (R.A.I.);

Ritenuto, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di un commissario governativo per la temporanea gestione della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.), concessionaria dei servizi di radio diffusioni circolari;

Visto l'art. 1, numeri 1 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Sentito il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Luigi Rusca è nominato commissario per la gestione della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.) con sede in Roma, per la durata di sei mesi.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Il commissario ha la rappresentanza della Società, vi sostituisce gli organi di ordinaria amministrazione ed è soggetto alle disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

Art. 3.

L'attuale Collegio sindacale continua ad esercitare le sue funzioni anche durante la gestione commissariale, salvo la facoltà del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di provvedere alla sua sostituzione, ai sensi del quarto comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 20 gennaio 1945

BONOMI

(475)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 1945.

Disposizioni concernenti il conferimento delle funzioni di consegnatario-cassiere dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali, approvato con R. decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, e successive modificazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, concernente la emanazione delle norme occorrenti per assicurare l'organizzazione e il funzionamento dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Ritenuta l'opportunità di assicurare il servizio di economato e di cassa dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Sulla proposta dell'Alto Commissario per l'alimentazione;

Decreta:

Articolo unico.

Nella prima applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, le funzioni di consegnatario-cassiere dell'Alto Commissariato dell'alimentazione possono essere affidate ad un impiegato di gruppo *C* di grado non inferiore al decimo, comandato da altra Amministrazione dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro che consente al comando e con il Ministro per il tesoro.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 4 aprile 1945

BONOMI — SOLERI — BERGAMI

(476)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario per l'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio

Con decreto Ministeriale in data 30 marzo 1945, il dott. Guglielmo Rizzo è stato nominato commissario per la straordinaria gestione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

(456)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 36 del 24 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 4 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata

(492)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.